

Accordo politico in sede Ecofin sulla proposta di direttiva anti-elusione

È stato raggiunto venerdì scorso, mentre il 20 giugno si è conclusa la procedura scritta al quale era subordinato

/ Piergiorgio VALENTE

Il 17 giugno 2016, il Consiglio Ecofin ha raggiunto l'**accordo politico** sulla proposta di direttiva della Commissione europea contenente misure volte a contrastare pratiche fiscali elusive - COM(2016)26. L'accordo è stato subordinato a una procedura scritta che si è conclusa positivamente alle 24 del 20 giugno scorso, come annunciato dal comunicato stampa del Ministero dell'Economia e delle finanze di ieri.

Il testo del citato accordo raggiunto il 17 giugno 2016 è **parzialmente diverso** rispetto a quello proposto dalla Commissione europea in data 28 gennaio 2016. Esso, in particolare, non contempla la disposizione sul **credito d'imposta** (c.d. *switch-over clause*).

Secondo la Commissione europea, in ragione delle difficoltà connesse alla concessione di un credito d'imposta per imposte versate all'estero, gli Stati tendono ad **esentare da imposizione** i redditi esteri. Fenomeni di erosione della base imponibile si verificano allorché i redditi esteri, esenti da imposizione nello Stato di ingresso, sono, a loro volta, non assoggettati a tassazione (o sono assoggettati a tassazione ridotta) anche nello Stato di provenienza (c.d. doppia non-imposizione). La clausola di *switch-over* proposta dalla Commissione europea dovrebbe contrastare siffatte pratiche, in quanto il contribuente è assoggettato a imposizione (anziché essere esentato) e riceve un credito per le imposte versate all'estero.

La suindicata clausola è stata però espunta dal testo originario, in ragione dei previsti fenomeni di **doppia imposizione** ad essa connessi.

La proposta di direttiva, nel testo su cui è stato raggiunto l'accordo politico, contiene disposizioni con riferimento alla deducibilità degli interessi, all'*exit tax*, alla norma generale antiabuso, alla disciplina CFC e agli strumenti ibridi.

Con riguardo alla deducibilità degli interessi, la proposta fissa un **limite** all'importo di tali componenti di reddito che il contribuente è autorizzato a dedurre in un esercizio fiscale. In particolare, gli interessi passivi netti saranno deducibili solo fino a una data percentuale, basata sul risultato lordo d'esercizio del contribuente.

Le disposizioni (proposte) in materia di exit tax rispondono all'esigenza di prevenire quelle pratiche in virtù delle quali i contribuenti cercano di ridurre l'onere fiscale trasferendo la propria **residenza fiscale** e/o i propri **assets** in una giurisdizione a bassa fiscalità. La previsione di una imposizione in uscita ha la finalità di prevenire l'erosione della base imponibile nello Stato di origine quando le plusvalenze non realizzate sono trasferite al di fuori di detto Stato.

La norma generale antiabuso dovrebbe essere in grado di includere tutte quelle fattispecie in relazione alle quali non si rinviene una norma antielusione specifica. Nell'applicazione della norma antiabuso generale assume rilevanza la **valutazione** sulla sussistenza o meno di "sostanza economica" e di "valide ragioni commerciali".

Le disposizioni sulle **società estere controllate** (CFC) si ripropongono di contrastare quelle pratiche in virtù delle quali ingenti quantità di redditi vengono trasferiti alla subsidiary che si trova in un Paese a tassazione ridotta. Sono previsti limiti alla loro applicazione, quali la percentuale di partecipazione della casa madre nella controllata, l'aliquota d'imposta applicabile nel Paese della controllata, le categorie di reddito coinvolte, le modalità di calcolo della base imponibile.

Direttiva in vigore dal 2019, disposizioni sull'*exit tax* applicabili dal 2020

Quanto, infine, agli **strumenti ibridi**, si rileva come la differente qualificazione che gli stessi possono avere nelle diverse giurisdizioni, possa portare a doppie deduzioni (doppia non-imposizione). Per tale ragione risulta importante che la qualificazione giuridica attribuita a uno strumento ibrido o a un'entità ibrida, dallo Stato membro da cui ha origine un pagamento, venga presa in considerazione, ai fini fiscali, dall'altro Stato membro coinvolto.

La direttiva entrerà in vigore a partire dal **1° gennaio 2019**, mentre le disposizioni sull'*exit tax* troveranno applicazione a partire dal 1° gennaio 2020.